

- la presente determinazione, composta da n. 3 facciate, è prodotta in un unico originale;
- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente di Servizio  
Davide F. Pellegrino

Il presente atto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, DPGR n. 161 è stato affisso all'Albo del Settore dal giorno 17/11/2009 al giorno 30/11/2009 e quindi per 10 (dieci) giorni consecutivi lavorativi.

L'Incaricato  
Sig.ra Giovanna Difino

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RICERCA E COMPETITIVITA' 24 novembre 2009, n. 1000

**PO 2007 - 2013. Asse VI. Linea di Intervento 6.1. Azione 6.1.4 - Determinazione n. 192 del 10/04/09 - Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento promossi da Micro e Piccole Imprese" - Modifica Avviso.**

**Il giorno 24 novembre 2009, in Bari, nella sede**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

- Visti gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
- Visto il PO 2007-2013 FESR della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea con C(2007) 5726 del 20.11.2007;
- Vista la DGR n. 146 del 12.2.2008 con la quale la

Giunta Regionale ha preso atto di detta decisione comunitaria (Burp n. 31 del 26/08/08);

- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.6.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista il Regolamento n. 9 del 26.6.2008 (BURP n. 103 del 30.6.2008), recante la disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione modificato dal Regolamento n. 1 del 19 gennaio 2009 (Burp. n. 13 suppl. del 22/01/2009), recante la disciplina dei Regimi di Aiuto regionali in esenzione, ed in particolare, il Titolo II del citato Regolamento, denominato "*Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Micro e Piccole Imprese*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24.9.2008 con cui è stato emanato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del PO FESR 2007-13 (Burp. 149 del 25/09/08);
- Vista la DGR n. 1849 del 30.9.2008 con la quale sono stati nominati l'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, nonché i Responsabili degli Assi di cui al medesimo programma (Burp n. 162 del 16/10/08);
- Vista la DGR n. 165 del 17/02/09 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, le "*Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-2013*" (Burp n. 34 del 04/03/09);
- Vista la DGR n. 208 del 25/02/09 con la quale la Giunta Regionale, ha, tra l'altro, approvato lo schema di Avviso per l'erogazione di "*Aiuti ai programmi di investimento promossi da Micro e Piccole Imprese*";
- Vista la DGR n. 441 del 24/03/09 con la quale la Giunta Regionale, ha approvato il nuovo schema di Avviso per l'erogazione di "*Aiuti ai programmi di investimento promossi da Micro e Piccole Imprese*".
- Vista la Determinazione n. 192 del 10/04/09 con la quale è stato approvato l'Avviso per l'erogazione di "*Aiuti ai programmi di investimento pro-*

*mossi dalle Micro e Piccole Imprese*” e disposta la pubblicazione sul Burp;

- Visto il BURP n. 62 del 23/04/2009 sul quale è stato pubblicato l’Avviso per l’erogazione di “*Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Micro e Piccole Imprese*”;
- Vista la DGR n. 750 del 07/05/2009 con la quale è stato approvato il Programma Pluriennale dell’Asse VI del PO FESR 2007-2013 (Burp n. 79 del 03/06/09);
- Vista la Determinazione n. 460 del 13/07/09 con la quale è stata estesa la possibilità di presentazione delle domande di agevolazione anche alle “imprese che realizzano investimenti per Servizi Asili Nido” (codice 88.91) e alle “imprese che realizzano investimenti per Servizi non residenziali per anziani e disabili” (codice 88.10.00) della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007” (Burp n. 133 del 27/08/2009);

Rilevato che:

- È stato emanato il Regolamento Regionale n. 19 del 10/08/09, recante “*Modifiche al Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 e misure temporanee per fronteggiare l’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica delle micro e piccole imprese*” ; pubblicato sul Burp. n. 123 suppl. dell’11/08/09;
- Con DGR n. 1920 del 20/10/2009 è stata approvata la modifica alla Linea 6.1.4 del Programma Pluriennale dell’Asse VI del PO FESR 2007-2013, in particolare la modifica prevede tra i settori ammissibili anche il commercio all’ingrosso e le ludoteche (Codice Ateco 2007: 93.29.90);

Considerato che:

- per l’effetto di tali atti occorre procedere all’adeguamento dell’Avviso per l’erogazione di “*Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Micro e Piccole Imprese*”, pubblicato sul Burp n. 62/09;

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.**

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantita-

tivo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

#### **DETERMINA**

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - di adeguare l’Avviso per l’erogazione di “*Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Micro e Piccole Imprese*”, approvato con determinazione n. 192 del 10/04/09 e pubblicato sul Burp n. 62 del 23/04/2009, al Regolamento Regionale n. 19 del 10/08/09 e alla DGR 1920/09;
  - per l’effetto di introdurre nell’Avviso per l’erogazione di “*Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Micro e Piccole Imprese*”, le opportune modificazioni ed integrazioni:
- l’art. 4 comma b) è così modificato:**
- b) imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio riferiti alle seguenti attività:
    - esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso classificati esercizi di vicinato; per esercizio di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq;
    - esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso classificati M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 a 600 mq (LR n. 11/2003).
    - servizi di ristorazione di cui al gruppo “56” della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”, ad eccezione delle categorie “56.10.4” e “56.10.5”;
    - attività di commercio elettronico; per commercio elettronico si intende l’attività commerciale - ovvero quella di acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita - svolta tramite la rete internet, mediante

l' utilizzo di un portale o sito web (e-commerce);

**- l'art. 4 comma c) è così modificato:**

- c) imprese, non iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, che realizzano investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C", il settore delle costruzioni di cui alla sezione "F" ed il settore dei servizi di comunicazione ed informazione di cui alla sezione "J", le imprese che realizzano investimenti per Servizi Asili Nido (Codice 88.91), le imprese che realizzano investimenti per Servizi non residenziali per anziani e disabili (Codice 88.10.00) e le imprese che realizzano investimenti per ludoteche per intrattenimento bambini (Codice 93.29.90) della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007".

**- L'art. 8 è così modificato:**

1. La forma e l'intensità delle agevolazioni concedibili sono quelle previste dall'articolo 13 del regolamento, che di seguito si riporta:
  1. L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare:
    - a) Il 40% per le microimprese;
    - b) Il 30% per le piccole imprese.
  2. l'aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore.
  3. Il contributo di cui al precedente comma viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato dell'1,00%. Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.
  4. Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.

5. Il contributo in conto impianti di cui al comma 2 comprenderà l'eventuale preammortamento per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze, di 24 mesi per i finanziamenti destinati all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento.
6. Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto impianti di cui al comma 2 sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell'eventuale periodo di preammortamento) di:
  - a) sette anni per i finanziamenti destinati alla creazione, all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento;
  - b) quattro anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.
7. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno calcolate, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di:
  - a) euro 400.000,00, in caso di microimprese;
  - b) euro 700.000,00, in caso di piccole imprese.
8. Alle microimprese - con esclusivo riferimento agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature - potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non potrà essere superiore al 10% dell'investimento e all'importo massimo di euro 15.000,00.

2. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili con gli aiuti de minimis di cui all'art. 4, lettera f) (aiuti in forma di garanzia), del Regolamento n. 24 del 21 novembre 2008 pubblicato sul BURP n. 182 del 25 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento medesimo.

**- Il comma 6 dell'art. 10 è così modificato:**

- L'invio della domanda di agevolazione e della documentazione relativa sarà effettuata dal

Soggetto Finanziatore solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento.

**- Viene introdotto l'art. 15 che così recita:**

- a tutte le domande di agevolazione presentate al Soggetto Finanziatore **entro il 31 marzo 2010**, si applicano le seguenti disposizioni:
  1. I massimali di aiuto di cui al 1° comma dell'art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009, le lettere a) e b) sono aumentati:
    - a) al 45% per le microimprese;
    - b) al 35% per le piccole imprese.
  2. I limiti di cui al 7° comma dell'art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009, le lettere a) e b) sono aumentati:
    - a) a euro 600.000,00, in caso di microimprese;
    - b) a euro 1.000.000,00, in caso di piccole imprese.
  3. Il contributo aggiuntivo di cui al comma dell'art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009, relativo agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, è esteso alle piccole imprese. Esso non potrà essere superiore al 20% dell'investimento in macchinari ed attrezzature e all'importo massimo di euro 50.000,00.
- di confermare in ogni altra sua parte l'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento promossi dalle Micro e Piccole Imprese", pubblicato sul Burp n. 62/09;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.

Davide F. Pellegrino

---

*Atti e comunicazioni degli Enti Locali*

---

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI  
DECRETO 30 ottobre 2009, n. 40

**Occupazione anticipata e indennità d'esproprio.**

IL DIRIGENTE

*Omissis*

DECRETA

**Art. 1**

È disposta, in favore della Provincia di Bari, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15 della L.R. 3/2005, l'occupazione anticipata degli immobili siti nei Comuni di Trani ed Andria, necessari per l'esecuzione dei lavori in epigrafe, quali risultano indicati nell' "Elenco ditte" e riportati nell'unito "Piano particellare d'esproprio", allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

A norma dell'art. 22 bis, comma 4 del D.P.R. 327/2001, l'esecuzione del presente decreto, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le modalità di cui all'art. 24 del medesimo D.P.R. 327/2001 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione dello stesso decreto.

**Art. 2**

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta l'indennità di occupazione, da calcolare ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D.P.R. 327/2001, pari, per ogni anno, ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione, e per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo di quella annua.

**Art. 3**

L'esecuzione del presente decreto avverrà, congiuntamente o disgiuntamente, tramite i seguenti tecnici: